



TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE III CIVILE
DELLE PROCEDURE INDIVIDUALI E CONCURSUALI
DECRETO EX ART. 77 CCII

Il Giudice

letti gli atti;

esaminati i documenti;

letta la relazione particolareggiata e la relativa integrazione depositate dell'Organismo di
Composizione della Crisi, Avv. [REDACTED];

premesso in fatto che:

- con ricorso depositato in data 21 ottobre 2024 [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nato a [REDACTED] e residente a [REDACTED], allegato il proprio stato di sovraindebitamento per non essere più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, chiedeva l'apertura della procedura di concordato minore ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 74 e ss. CCII;
- a sostegno della domanda il ricorrente esponeva:
 - di essere titolare della [REDACTED], che svolge attività di noleggio di veicoli senza conducente, dall'anno 2009;
 - di avere iniziato ad accumulare passività a partire dall'anno 2014 a causa della scemata richiesta di mercato;
 - di aver subito un ulteriore forte calo della domanda a causa dello scoppio della pandemia Covid-19;
 - di aver subito nel gennaio 2024 da parte del creditore [REDACTED] un preavviso di fermo amministrativo sui veicoli impiegati nella propria attività lavorativa per un valore pari ad € 100.000,00, misura che ha reso impossibile la prosecuzione dell'attività;
 - di essere nell'impossibilità di onorare l'ingente esposizione debitoria, che ammonta ad € 345.089,70;

- di essere proprietario unicamente di beni mobili registrati strumentali all'esercizio dell'impresa, e precisamente di trenta autoveicoli registrati presso il PRA il cui valore è stato stimato dall'O.C.C. in € 47.816,80;

- di mettere a disposizione della procedura l'importo mensile di € 556,00 per 72 rate, e così complessivamente € 40.032,00;

- di poter apportare alla procedura finanza esterna per la somma di € 10.000,00, messa a disposizione dal padre, sig. [REDACTED];

- in data 1° ottobre 2024 l'O.C.C. Avv. [REDACTED] depositava la propria relazione particolareggiata, dando parere favorevole all'apertura del concordato;
- con provvedimento del 22 novembre 2024 il Giudice delegato, riscontrate le seguenti numerose criticità nella domanda, nel piano e nella documentazione allegata:

- difficoltà nella ricostruzione della situazione finanziaria del debitore a fronte dell'utilizzo indistinto di unico conto corrente per le operazioni personali e per quelle dell'attività di impresa;

- presenza di consistenti prelievi in contanti non giustificati;

- assenza di *business plan*;

- tenuta del piano in presenza di fermo amministrativo degli autoveicoli;

- valore di liquidazione, nel quale comprendere anche la liquidità residua presente sui conti correnti, superiore al valore generato dalla continuità compresa la finanza esterna prevista;

- mancata classazione dei crediti tributari degradati;

- mancata predisposizione del cronoprogramma dei pagamenti secondo le regole di distribuzione previste per il concordato in continuità (RPR);

convocava il debitore e l'OCC per l'udienza del 5 dicembre 2024;

- a tale udienza, dopo ampia discussione, il Giudice assegnava al debitore termine per depositare una relazione sui flussi della gestione patrimoniale pregressa e *business plan* atto a supportare la continuità;
- a fronte di quanto sopra, il ricorrente provvedeva a depositare il *business plan* e una lista indicante tutti i prelievi di contante effettuati, e, pertanto, l'O.C.C. in data 20 marzo 2025 depositava una integrazione alla propria relazione particolareggiata.

Considerato in diritto che:

- il concordato minore, disciplinato dagli artt. 74 ss. CCII, consente al debitore di presentare ai creditori una proposta negoziata da adempiersi attraverso un piano liquidatorio o con continuità d'impresa, sia diretta che indiretta;
- ai sensi dell'art. 27 CCII, la competenza giudiziaria per la procedura in oggetto spetta al Tribunale nel cui circondario si trova la sede dell'impresa o la residenza del professionista;
- per procedere con l'apertura del concordato minore è necessario che sussistano sia i requisiti soggettivi che quelli oggettivi previsti dalla normativa;
- quanto ai primi, al concordato minore possono accedere i professionisti, i piccoli imprenditori, gli imprenditori agricoli e le *start-up* innovative che abbiano contratto debiti inerenti all'attività imprenditoriale o professionale e che non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale;
- quanto al requisito oggettivo, il ricorrente deve essere effettivamente sovraindebitato, ossia versare in stato di crisi o di insolvenza;
- ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. d) CCII la proposta formulata dal ricorrente deve essere conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, ossia la soluzione negoziata deve prospettarsi non pregiudizievole per i creditori come previsto dal comma 3 art. 87 CCII;
- la proposta, *ex art. 74, comma 4, CCII*, è a “*contenuto libero*” per consentire al debitore la più ampia flessibilità nel fissare tempi, scadenze e modalità di pagamento, indicazione di eventuali garanzie e determinazione del grado di soddisfacimento dei creditori, essendo, tuttavia, sottoposta a due soli vincoli: a) i creditori privilegiati devono essere soddisfatti in misura almeno pari al valore del bene cui è correlata la prelazione *ex art 75 co. 2¹*; b) il trattamento dei creditori può essere diversificato previa eventuale suddivisione in classi², ripartizione obbligatoria nel caso di creditori muniti di garanzia prestata da terzi;

¹ Il soddisfacimento non integrale dei creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca è consentito solo a condizione che il piano assicuri il pagamento di tali crediti “*in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi*”.

² La classazione ove prevista dovrà avvenire secondo i criteri indicati dalla Legge Fallimentare, non modificati dal CCII, né definiti, sicché il vaglio, non di merito né sostitutivo, della corretta formazione delle classi potrà condursi sul solco delle direttrici tracciate dalla Corte di Cassazione con sentenza del 16 aprile 2018 n. 9378 nel vigore della Legge Fallimentare e precisamente il Supremo Collegio ha così definito le due regole: “*L'omogeneità delle posizioni giuridiche, quale criterio volto a garantire sul piano formale le posizioni più o meno avanzate delle aspettative di soddisfo, riguarda la natura oggettiva del credito e concerne le qualità intrinseche delle pretese creditorie, tenendo conto dei loro tratti giuridici caratterizzanti, del carattere chirografario o privilegiato, della eventuale esistenza di contestazioni nella misura o nella qualità del credito, della presenza di un eventuale titolo esecutivo provvisorio. L'omogeneità degli interessi economici, essendo un criterio volto a garantire sul piano sostanziale la par condicio, ha riguardo alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito (banche, fornitori, lavoratori dipendenti, ecc.) e al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare (in ragione ad esempio dell'entità del credito rispetto all'indebitamento complessivo, della presenza di coobbligati o dell'eventuale interesse a proseguire il rapporto con l'imprenditore in crisi), al fine di garantire secondo canoni di ragionevolezza una maggiore adeguatezza distributiva in presenza di condizioni di omogeneità di posizione. Ne sovviene che i criteri in parola, distinti e concorrenti, debbono essere congiuntamente esaminati per verificare l'omogeneità dei crediti raggruppati, ove l'imprenditore intenda prevedere una suddivisione in classi; tale omogeneità non può però essere predicata in termini di assoluta identità o coincidenza (dato che, ove così fosse, sarebbe possibile formare classi soltanto in presenza di crediti con caratteristiche del tutto uguali), ma consiste invece nella concorrenza di tratti principali comuni di importanza preponderante che*

- il piano attraverso il quale adempiere la proposta deve contenere un'analitica e completa rappresentazione dei fatti necessari ed utili per consentire ai creditori l'espressione di un voto effettivamente consapevole;
- al ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere allegata tutta la documentazione prevista dall'art. 75 CCII, ossia:
 - il piano (la cui redazione è riservata all'OCC), i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti;
 - la relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria in cui versa il debitore;
 - l'elenco dei creditori, dei relativi importi dovuti e di eventuali cause di prelazione;
 - l'indicazione di eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, al fine di valutare l'assenza di atti in frode ai creditori;
 - la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa;
- alla domanda deve essere allegata altresì la relazione particolareggiata redatta dall'O.C.C. nominato, la quale, ai sensi dell'art. 76, comma 2, CCII, deve indicare:
 - le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
 - l'indicazione di eventuali impugnazioni operate dai creditori su atti dispositivi posti in essere dal debitore;
 - la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
 - l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
 - la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori, con l'indicazione dei criteri adottati nell'eventuale formazione di classi;
- condizioni ostative all'ammissione al concordato minore, ai sensi dell'art. 77 CCII, sono: a) l'aver usufruito del beneficio dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda; b) l'aver beneficiato dell'esdebitazione per due volte; c) la risultanza di atti in frode ai creditori posti in essere dal debitore;

rendano di secondario rilievo gli elementi differenzianti e giustifichino secondo criteri di ragionevolezza (o meritevolezza, ex art. 1322 c.c.) una comune sorte satisfattiva delle posizioni riunite all'interno della medesima classe".

- con riferimento a quest'ultimo punto, in particolare, il concetto di "atto in frode ai creditori" comprende sia ogni atto di disposizione del patrimonio scientemente messo in atto dal debitore per sottrarre il proprio patrimonio alla funzione di garanzia dei creditori, sia qualsiasi manipolazione operata sui flussi informativi trasmessi dallo stesso ai creditori sulla reale situazione patrimoniale in cui versa;
- sulla nozione di "atti in frode", infatti: *"la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che deve trattarsi di una circostanza la cui esistenza viene taciuta nella sua materialità ovvero pure esposta in modo non adeguato e compiuto, come successivamente venuta alla luce in esito alle verifiche ed analisi compiute dal commissario giudiziale" e sul piano qualitativo "tale da risultare per sé idoneo ad alterare la cognizione informativa dei creditori e quindi a incidere in modo significativo sulla valutazione compiuta dagli stessi" (cfr., da ultimo, Cass. 25458/2019). In buona sostanza, a rilevare non è tanto la portata dannosa in sé del comportamento, quanto il suo carattere intrinsecamente scorretto, e la sussistenza dell'elemento della volontarietà (inteso anche solo come mera consapevolezza di aver taciuto il fatto, non essendo necessaria la volontaria preordinazione dell'omissione al conseguimento dell'effetto decettivo: cfr. al riguardo Cass. 30537/2018), purché astrattamente idoneo ad incidere sul bagaglio informativo a disposizione del ceto creditorio, anche nell'ottica di valutare la convenienza della proposta rispetto all'alternativa fallimentare. Si parla di "astratta idoneità" poiché, secondo il costante insegnamento della Corte, "l'accertamento, ad opera del commissario giudiziale, di atti di occultamento o di dissimulazione dell'attivo, della dolosa omissione della denuncia di uno o più crediti, dell'esposizione di passività insussistenti o della commissione di altri atti di frode da parte del debitore determina la revoca dell'ammissione al concordato, a norma dell'art. 173 legge fall., indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza e, quindi, anche nell'ipotesi in cui questi ultimi siano stati resi edotti di quell'accertamento" (si veda Cass. 14552/2014)."* (Trib. Arezzo, sez. fallimentare, 7.10.2021, in *DeJure*);

applicando al caso di specie i suddetti principi, il Tribunale ritiene che:

- sussiste, ai sensi degli artt. 26 e 27 CCII, la giurisdizione e la competenza del Tribunale di Monza, risiedendo il debitore a [REDACTED], comune sito all'interno del circondario dell'intestato Tribunale;
- sussistente la legittimazione del ricorrente ex art. 74 CCII, essendo lo stesso titolare di un'impresa individuale qualificabile come minore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, ed essendo l'origine dei debiti riconducibile all'attività imprenditoriale svolta;
- sussiste lo stato di sovraindebitamento, in quanto, come anche rilevato dall'O.C.C. nella propria relazione particolareggiata e nella relativa integrazione, il ricorrente non è in grado di far fronte alle obbligazioni assunte;

- la domanda formulata dal debitore, tuttavia, non risulta completa e corredata da tutta la documentazione necessaria ai sensi degli artt. 75 e 76 CCII; in particolare:

a) la confusione nella gestione dei conti correnti non consente di accertare la reale situazione patrimoniale e finanziaria del sig. [REDACTED]; lo stesso debitore, infatti, ha espressamente dichiarato che: *“Non avendo buone capacità di gestione amministrative, infatti, i flussi di cassa (entrate e uscite) sono stati gestiti in maniera promiscua, senza separare le spese per l’attività da quelle personali. Così, sul conto corrente risultano prelievi in contante utilizzati per il pagamento delle spese personali quali bollette per casa, affitto di casa, viveri, carburante, spese universitarie di mia sorella, nonché per l’attività lavorativa come ad es. fatture per piccoli importi.”*;

b) la degradazione al chirografo di parte dei crediti aventi privilegio generale è *ictu oculi* inammissibile, poiché la collocazione sul mercato, con la conseguente spartizione del ricavato della vendita, dei beni mobili registrati di proprietà del debitore consentirebbe un soddisfacimento dei creditori privilegiati superiore rispetto a quello proposto; infatti il debitore intende soddisfare i creditori privilegiati nella misura di € 15.920,20 ed il valore complessivo dei 30 autoveicoli registrati presso il PRA strumentali all’attività di impresa è stato stimato dall’O.C.C. in € 47.816,80;

c) le integrazioni effettuate dal debitore rispetto al ricorso, sia con riferimento al *business plan* che alla lista dei prelievi di contante effettuati, sono del tutto prive di qualsivoglia riscontro fattuale e documentale (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a riprova della realizzabilità del *business plan* non è stato allegato alcun contratto sottoscritto tra il debitore e terze parti, e alla lista dei prelievi in contanti effettuati non è stata allegata nessuna fattura attestante l’effettiva destinazione delle somme); lo stesso O.C.C. nell’integrazione alla propria relazione particolareggiata ha riscontrato l’astratta fattibilità del *business plan* *“non avendo, pur tuttavia, elementi concreti per esprimersi sulla effettiva riuscita del medesimo”*, mentre, con riferimento ai prelievi di contante, ha rilevato che *“sono privi di specifica documentazione di raffronto”*;

- il *business plan* si fonda pertanto su assunzioni del tutto generiche e apodittiche tali da far ritenere meramente ipotetica la tenuta del piano;
- la proposta e il piano, a fronte del persistere dei rilievi critici esposti, risultano privi di ogni supporto probatorio necessario per supportare, almeno in termini prognostici, l’astratta fattibilità e realizzabilità;

- inoltre, risultano commessi altresì atti in frode ai creditori, posto che il debitore ha volontariamente manipolato il quadro informativo diretto ai creditori circa la propria situazione patrimoniale, sia utilizzando promiscuamente il proprio conto corrente, sia effettuando scientemente movimenti di liquidità con lo specifico intento di sottrarre garanzie patrimoniali ai creditori; lo stesso sig. [REDACTED], infatti, ha espressamente dichiarato che: *“Talvolta, essendo soggetto a diverse procedure di recupero crediti (anche esecutive) ho effettuato alcuni prelievi per evitare di ricevere pignoramenti sul conto corrente. Soldi che, puntualmente, riversavo sul conto appena avessi dovuto effettuare pagamenti. Per questo risultano numerose operazioni di prelievo e, successivamente, di versamento.”*; l'O.C.C. incaricato ha ulteriormente rilevato, nella propria relazione particolareggiata, che il debitore: *“ha effettuato alcuni prelievi per evitare di lasciare una appetibile provvista sul conto corrente.”*;
- i chiarimenti forniti dal debitore e le considerazioni mosse nella relazione integrativa dall'Occ sul punto, non sono idonee a giustificare i prelievi emergenti dai conti correnti, in quanto ancora una volta le allegazioni non sono supportate da alcuna documentazione neppure a campione

P.Q.M.

Visti gli artt. 77 e 78 CCII,

dichiara inammissibile la domanda di concordato minore.

Monza, 8 maggio 2025.

Il Giudice

Dott.ssa Caterina Giovanetti